

NOLEGGIO AULE TEMPORANEE PRESSO IL PALAZZETTO POLIVALENTE

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLEGGIO DELLE
AULE TEMPORANEE**

CAPO I DISPOSIZIONI

ART. 1 DEFINIZIONI

1.1 Modulo prefabbricato/container: Parallelepipedo in materiale strutturale di misure standardizzate.

1.2 Aula: Singolo locale adibito ad ospitare gli alunni e utilizzato per la didattica costituito da più moduli.

1.3 Blocco aule

Fabbricato autonomo costituito da più aule con corridoio centrale di collegamento.

1.4 D.E.: Direttore per l'esecuzione del Contratto

1.5 R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

2.1 Il presente capitolato ha per oggetto la locazione, comprensiva di trasporto e posa in opera nel Comune di Cologne, di moduli container prefabbricati provvisori rimovibili, da destinarsi ad aule scolastiche e relativi servizi igienici anche per persone disabili le cui caratteristiche sono contenute nell'allegato "SPECIFICHE TECNICHE DEI PREFABBRICATI".

I moduli container, non prefigurando alcuna condizione di residenzialità permanente, devono avere caratteristiche di rimovibilità e recuperabilità per eventuali riutilizzi futuri, secondo le modalità previste nel presente capitolato, nel progetto del servizio e nel bando di gara.

2.2 Il servizio comprende il trasporto fino alle aree che saranno indicate dall'Amministrazione, secondo le modalità previste nel bando di gara e nel progetto del servizio allegato al presente capitolato d'appalto, ogni incombenza per legge necessaria a garantire la sicurezza del cantiere, la progettazione strutturale della struttura portante, elettrica, idraulica, termica del complesso costituente ogni singolo blocco aule, il montaggio ed il fissaggio della struttura, i necessari allacci alle reti di distribuzione idrica, fognaria, elettrica e telematica, l'allontanamento, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, nonché l'acquisizione dello stesso in discarica e le eventuali autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie. La ditta affidataria del servizio, si obbliga a dare esecuzione al contratto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e incolumità dei lavoratori.

2.3 È data facoltà al Comune di Cologne, al termine della locazione dei blocchi aule, di acquistare la proprietà di parte dei beni dietro versamento di un prezzo che verrà stabilito da perito nominato dal presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia, considerando i decrementi di valore legati all'intervenuto uso del bene e la circostanza per cui l'impresa non deve sopportare i costi di progettazione, trasporto ed installazione delle unità abitative. L'ammontare così accertato dovrà quindi essere ulteriormente ridotto dei costi che l'impresa avrebbe dovuto sostenere per la disinstallazione ed il trasporto delle unità e per il ripristino dei luoghi. Le spese della perizia saranno sopportate in parti uguali fra i contraenti.

2.4 È data altresì facoltà al Comune di Cologne, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di permanere nella detenzione dei beni locati oltre il termine previsto di efficacia contrattuale. Il godimento ulteriore verrà corrisposto come specificato al successivo comma 5.

2.5 Per il godimento dei beni oggetto del servizio nel periodo di estensione dell'efficacia contrattuale sarà riconosciuto alla ditta appaltatrice l'importo mensile ottenuto dividendo per 22 (ventidue) l'importo relativo alla categoria omogenea denominata noleggio al netto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara.

2.6. Costituiscono il progetto del servizio il presente capitolato e i suoi allegati di seguito elencati:

1. Relazione tecnica
2. Piano di sicurezza e coordinamento con relativi allegati
3. Progetto dell'impianto elettrico con relativi allegati
4. Tavola 01: Inquadramento e planimetria di rilievo
5. Tavola 02: Layout progettuale

6. Tavola 03: Elaborati stato di progetto
7. Tavola 04: Pianta copertura, reti tecnologiche e dettagli costruttivi
8. Esame progetto VVF
9. Stima del servizio
10. Elenco prezzi
11. Specifiche tecniche dei prefabbricati
12. Schema di contratto
13. Quadro economico
14. Incidenza manodopera

2.7 Scopo precipuo dell'appalto è quello di offrire continuità al servizio scolastico nel tempo necessario alla riqualificazione dell'edificio che attualmente lo ospita. La disciplina cronologica dello stipulando contratto è quindi fortemente collegata alle richiamate opere di riqualificazione.

ART. 3 AMMONTARE DEL CONTRATTO E CATEGORIE OMOGENEE

3.1 L'importo del contratto, complessivamente considerato, è pari ad € 485.000,00 (quattrocentottantacinquemila/00) IVA 22% esclusa, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 300,00 IVA 22% esclusa (trecento/00).

Costituiscono categorie omogenee del servizio le singole voci descritte nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato.

ART. 4 NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO

4.1 La locazione e la posa in opera dei Moduli Container, oggetto mediato del presente contratto, è sottoposta a tutte le disposizioni di legge, provvedimenti ministeriali e circolari interessanti il presente appalto.

4.2 L'Impresa appaltatrice, senza onere alcuno per il committente, si impegna ad apportare ai Moduli Container oggetto di locazione, tutte le varianti necessarie a renderli conformi alle eventuali modifiche delle norme tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel capitolato, che dovessero sopravvenire durante il periodo di efficacia contrattuale, anche eventualmente prorogato con riferimento alla locazione delle unità.

ART. 5 CONDIZIONI AI FINI DEL SERVIZIO

5.1 Il prezzo comprende ogni onere relativo al completamento della locazione comprensiva del trasporto, della posa in opera e dello smontaggio, come nell'oggetto

del presente capitolato, e di ogni onere ad essi afferenti, con esclusione della sola IVA.

ART. 6 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

6.1 La Ditta appaltatrice sarà unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso il Committente Comune di Cologne, le Amministrazioni Pubbliche e verso terzi che derivassero dalla irregolare condotta degli interventi o dalla incompleta osservanza degli obblighi assunti in base al presente contratto, sia ad ogni altro obbligo di legge, senza alcuna esclusione. In particolare la Ditta appaltatrice del presente servizio è tenuta all'osservanza delle leggi, dei Decreti o Regolamenti in vigore e di quelle altre disposizioni e norme che potrebbero essere emanate nel corso dell'affidamento.

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di rendersi edotta di tutte le attuali condizioni in qualche modo legate all'oggetto del servizio stesso e di obbligarsi a prendere conoscenza, a sua cura, di qualsiasi successiva variazione, non appena se ne verifichi l'esistenza. Pertanto, ella diviene responsabile sia di fronte al Comune di Cologne sia verso i terzi dei danni diretti che in dipendenza dell'esecuzione del contratto e delle attività ad essa connesse, possano derivare alle persone, agli stabili ed alle cose in genere.

In particolare, la Ditta avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso terzi di tutti i danni che a costoro potessero derivare da cattiva ed irregolare esecuzione del contratto ed in genere da qualunque altro fatto costituente omissione, negligenza o colpa della Ditta, dei suoi operai e dipendenti.

6.2 Sono inoltre posti a carico dell'Impresa tutti gli oneri appresso indicati, che si intendono compensati nel prezzo dell'appalto:

- a) tutte le spese di contratto, come le spese di registrazione, diritti e spese contrattuali, le spese per la guardia del cantiere, ogni spesa presente e futura fino al momento del collaudo, ogni altra spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente indicata;
- b) spese per la realizzazione ed il mantenimento, nel luogo del cantiere, di locali o baracche di superficie idonea ed idoneo arredo, necessari per il personale interessato nella fase esecutiva delle lavorazioni di installazione e ripristino;
- c) spese per la fornitura e posa in opera delle prescritte tabelle indicanti gli estremi delle autorizzazioni e delle altre indicazioni previste per legge, regolamenti ed altre norme;
- d) spese per lo sgombero, su semplice disposizione della direzione per l'esecuzione del contratto, delle aree interessate dall'installazione dei moduli oggetto del presente

Capitolato, dei manufatti e/o materiali che possano in qualsiasi modo interferire con l'esecuzione dell'installazione;

e) spese per lo sgombero immediato dalle aree su cui sono stati installati i moduli, di tutto il materiale stoccato e depositato durante le lavorazioni (sia di montaggio, sia di smontaggio) e nel caso di particolari e motivate richieste da parte dell'Amministrazione appaltante;

f) spese per la custodia e la buona conservazione dei blocchi aule fino alla definitiva approvazione del collaudo;

g) spese che si renderanno necessarie durante le operazioni di collaudo.

h) spese per la provvista dell'energia elettrica necessaria durante le varie fasi lavorative. È onere dell'Impresa appaltatrice provvedere a proprie spese all'approvvigionamento della corrente elettrica, anche a mezzo generatori, allorché per qualsiasi ragione questa venisse a mancare;

i) spese per gli allacci e la fornitura dell'acqua necessaria durante le varie fasi lavorative. È onere dell'Impresa provvedere a proprie spese all'approvvigionamento idrico, mediante l'utilizzo di idonei mezzi di trasporto, allorché per qualsiasi ragione venisse a mancare il funzionamento della rete di distribuzione idrica;

j) oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità locate nel periodo di vigenza contrattuale. La manutenzione, da assicurarsi nei periodi predetti, riguarda l'esecuzione di tutti i lavori di riparazione ordinaria e straordinaria, rimanendo esclusi i soli danni prodotti da cause di forza maggiore;

k) spese per l'adozione delle cautele necessarie per garantire l'incolumità del proprio personale nonché di quello delle altre Amministrazioni e di terzi eventualmente coinvolto nelle lavorazioni oggetto del presente appalto, in osservanza delle norme contenute nel D.Igs. 81/2008. L'Impresa dovrà inoltre garantire il rispetto delle vigenti normative in materia antinfortunistica;

l) l'osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, e di tutte le vigenti disposizioni sulle assicurazioni e previdenze sociali dei propri dipendenti;

m) la comunicazione tempestiva all'Amministrazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura della ditta e negli organismi tecnici ed amministrativi;

n) la redazione del Piano Operativo di Sicurezza e la nomina di un proprio responsabile della sicurezza in fase esecutiva con riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento

allegato al progetto approvato.

o) La redazione delle dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 relativamente agli impianti tecnici dei blocchi aule

p) Le dichiarazioni dei prodotti impiegati ai fini del rispetto della normativa D.P.R. 151/2011 e D.M. 3 agosto 2015 in materia di prevenzione incendi, compresi i certificati di resistenza al fuoco per i prodotti e materiali impiegati nei blocchi aule, e le dichiarazioni di corretta posa in opera secondo la modulistica prevista dal Comando VVF, e di ogni altro documento necessario ai fini dell'emissione della relativa SCIA.

q) copia dichiarazione di verifica annuale delle strutture sulla permanenza dell'idoneità statica (art. 8, punto 5, regola tecnica allegata al D.M. 19.8.1996) dichiarazione di corretto montaggio della struttura a cura dell'installatore con esplicito riferimento alle istruzioni fornite da progettista e/o dalla ditta costruttrice (tramite proprio tecnico abilitato).

ART. 7 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

7.1 Il prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata di validità dell'offerta, fissata nel bando di gara, e quindi non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

ART. 8 EVENTUALI LAVORAZIONI COMPLEMENTARI NON OGGETTO DEL SERVIZIO

8.1 Ad eccezione di cause di forza maggiore adeguatamente documentata e riconosciuta dalla stazione appaltante, non si darà luogo a lavorazioni complementari estranee all'oggetto dell'appalto, e, se del caso, tali ulteriori lavorazioni dovranno essere determinate facendo riferimento ad analoghe categorie desunte dal prezzario regionale di riferimento e comunque autorizzate preventivamente dalla D.E. e dal R.U.P.

Capo II - TEMPO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 9 CONSEGNA DEL SERVIZIO

9.1 L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale sottoscritto dall'impresa appaltatrice e dal D.E., da effettuarsi non oltre **3** giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

9.2 Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, la D.E. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre)

giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

9.3 E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio del servizio determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DE provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio del servizio, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

9.4 Il R.U.P. prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 verifica l'osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio e di tutte le vigenti disposizioni sulle assicurazioni e previdenze sociali dei propri dipendenti e ne comunica l'esito alla D.E.. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e le lavorazioni non possono essere iniziate.

9.5 Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

ART. 10 CONSEGNA DELLE AREE E INIZIO DELL'INSTALLAZIONE

10.1 Effettuata la consegna del servizio di cui all'articolo 9 del presente capitolato, l'Impresa appaltatrice provvederà all'installazione dei moduli a seguito di consegna

delle relative aree da parte del D.E.

10.2 La consegna delle aree, potrà anche avvenire in tempi e modi parziali e differiti nel tempo senza che l'Impresa possa richiedere all'amministrazione il rimborso dei maggiori oneri patiti.

ART. 11 PROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

11.1 L'Impresa dovrà dare corso all'installazione dei moduli secondo il programma dei lavori indicato negli elaborati del Piano di Sicurezza e Coordinamento: detto programma vincola immediatamente l'Impresa, che dovrà rispettarlo secondo i termini in esso contenuti, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che potrà, ove lo ritenga, disporre modifiche anche in corso di esecuzione delle lavorazioni.

11.2 La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, attesa la stringente necessità di assicurare la continuità del servizio scolastico, consente all'Amministrazione di risolvere il contratto per colpa ed in danno dell'Impresa.

ART. 12 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELL'INSTALLAZIONE DEI MODULI

12.1 Il tempo utile per la fornitura e posa dei moduli prefabbricati è di 60 giorni (sessanta) dal verbale di avvenuta consegna del servizio

12.2 L'Appaltatore si impegna a fornire, installare i beni e ad eseguire le opere strumentali all'installazione secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

12.3. L'amministrazione ha facoltà di interrompere i termini per l'esecuzione della fornitura e posa dei moduli a suo insindacabile giudizio.

12.5 La ripresa delle lavorazioni di installazione verrà comunicata all'appaltatore 3 giorni (tre) prima dell'effettiva ripresa dei termini.

12.6 A seguito dall'emissione del certificato di collaudo relativo al montaggio dei moduli, previa redazione di ulteriore verbale sottoscritto dal D.E. e dall'impresa appaltatrice, decorrerà il periodo di noleggio per la durata di 22 mesi.

ART. 13 CONSEGNA DELLE AREE PER LO SMONTAGGIO ED EMISSIONE CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO

13.1 Entro 10 giorni (dieci) dalla cessazione del periodo di noleggio, di cui al comma 12.6, il D.E. convocherà l'impresa appaltatrice per la consegna delle aree per lo smontaggio dei moduli prefabbricati.

13.2 L'avvio delle operazioni di smontaggio previa redazione di ulteriore verbale

sottoscritto dal D.E. e dall'impresa appaltatrice, e dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni. Al termine delle operazioni di smontaggio in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la D.E. redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione del servizio la D.E. procede all'accertamento sommario della regolarità dello svolgimento complessivo del servizio.

13.3 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla D.E.

ART. 14 REFERENTE AZIENDALE E RESPONSABILE DEL CONTRATTO

14.1 L'appaltatore ha l'obbligo di designare un Responsabile del contratto, il quale rivestirà il ruolo tecnico/amministrativo di interfaccia nei confronti del committente pubblico per tutti gli aspetti attinenti la gestione delle opere di installazione e per l'esecuzione del contratto di locazione.

ART. 15 SOSPENSIONE E PROROGA DEI TERMINI

15.1 Le opere di installazione dei moduli possono essere sospese solo per condizioni meteo climatiche eccezionali per la stagione e per il luogo di installazione, o tali da pregiudicare la perfetta realizzazione delle opere. L'installazione dovrà immediatamente essere ripresa al cessare delle predette condizioni. Fuori dalle predette condizioni non è consentita alcuna sospensione dell'installazione, fatte salve quelle stabilite dalla stazione appaltante.

15.2 Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare l'installazione nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine.

15.3 La richiesta è presentata alla D.E., la quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere della D.E.

15.4 La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere della D.E. se questi non si esprime entro 3 (tre) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della D.E. se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.

15.5 La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al comma 4 costituisce

rigetto della richiesta.

ART. 16 PENALI PER RITARDI NELL'ESECUZIONE

16.1 Qualora i moduli vengano resi disponibili al committente in ritardo rispetto ai termini contrattuali, verrà applicata all'impresa una penale fissata, avuto conto per le esigenze richiamate in premessa, nella misura massima prevista dall'art. 113 bis del D.lgs 50/2016 dell'1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Capo III MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 17 VARIAZIONI

17.1 L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre tutte le modifiche non onerose che dovessero rendersi necessarie nell'interesse della buona riuscita del servizio, senza che l'Impresa possa da ciò trarre motivi per avanzare richieste per maggiori compensi. Ciò anche nel caso di mutata disposizione territoriale delle unità abitative.

ART. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

18.1 È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, in tutto o in parte il presente contratto, sotto la pena di immediata risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e dell'obbligo di rifondere all'amministrazione il maggior danno da quest'ultima patito.

18.2 Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione.

18.3 Caratteri, requisiti e modalità del subappalto dovranno rispettare la disciplina prevista dall'art. 105 del D.lgs 50/2016.

18.4 Il pagamento delle opere subappaltate o affidate a cottimo verrà effettuato in favore dell'Impresa, fermo l'obbligo per quest'ultima di trasmettere all'Amministrazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti all'Impresa subappaltatrice o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, unitamente alla documentazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale dell'Impresa subappaltatrice ed alla dichiarazione resa dalla stessa e relativa all'avvenuto pagamento delle lavorazioni effettuate.

18.5 L'eventuale ricorso al subappalto lascia comunque impregiudicata la responsabilità

dell'Impresa nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 19 TUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

19.1 L'Impresa appaltatrice garantisce specificatamente l'Amministrazione contro ogni ricorso risultante dall'uso di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna formalmente a indennizzare l'Amministrazione aggiudicatrice per danni a terzi derivanti da controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni.

ART. 20 COPERTURE ASSICURATIVE

20.1 All'atto della stipula del contratto, l'Impresa provvederà a consegnare alla committente la polizza assicurativa che tiene indenne la seconda dai rischi di esecuzione e per tutta la durata della locazione da qualsiasi causa determinati e che preveda idonea garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio.

20.2 La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa al termine della locazione, anche eventualmente prorogata, con l'integrale ripristino dei luoghi.

20.3 La somma assicurata per rischi di esecuzione è pari all'importo del contratto, mentre il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 2.500.000,00 (diconsi Euro duemilionicinquecentomila/00).

20.4 L'Impresa è il solo ed esclusivo responsabile e garantisce l'Amministrazione appaltante contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto e fornitura da parte sua e dei suoi dipendenti.

ART. 21 VERIFICA DELLE LAVORAZIONI

21.1 L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare i beni, le lavorazioni e le attrezzature per verificare la rispondenza ai termini del capitolato, senza che da ciò scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi.

21.2 L'appaltatore acconsente che il Comune di Cologne, i soggetti da quest'ultima incaricati della revisione legale dei conti e le Autorità di Vigilanza, possano eseguire controlli ed ispezioni sui Servizi e sulle attrezzature, strutture, dati o informazioni utilizzati dall'Appaltatore per l'esecuzione del contratto. Gli accessi, le ispezioni ed i controlli, non comporteranno oneri aggiuntivi per la Società e/o i soggetti terzi sopra richiamati.

21.3 Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi alle specifiche tecniche, l'Amministrazione può rifiutarli e l'Impresa dovrà, a sue spese, sostituirli od apportare tutte le modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali dovranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere nuovamente eseguite senza alcun onere aggiuntivo.

21.4 Prima delle fasi di installazione degli impianti e dei dispositivi interferenti con le compartimentazione antincendio l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di avvisare, con un anticipo di almeno 3 giorni, la D.E. che provvederà ad attivare il tecnico, incaricato dal Comune della redazione della SCIA antincendio, per le verifiche di competenza.

ART. 22 GARANZIE

22.1 L'Impresa garantisce che i beni che saranno installati e locati sono idonei all'uso, delle migliori qualità esistenti in commercio, che possiedono le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di prefabbricati e corrispondono alle specifiche tecniche riportate nel presente capitolato speciale di appalto;

22.2 Le provviste non accettate dall'Amministrazione, in quanto non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Impresa, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Impresa resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva di far valere in sede di collaudo finale.

22.3 In ogni caso l'Impresa garantisce il buon funzionamento dei materiali oggetto della fornitura e la perfetta esecuzione delle lavorazioni e la conformità a quanto disposto dal presente contratto per tutto il periodo di vigenza contrattuale, eventualmente prorogato: entro tale periodo l'Impresa garantisce la perfetta funzionalità della fornitura. In caso di guasti o di malfunzionamenti, l'Impresa è tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione per ripristinare il corretto funzionamento. Nessun onere aggiuntivo per impiego di manodopera o per l'utilizzo di parti di ricambio sarà riconosciuto per tali attività.

Capo IV - QUALITÀ DELLE LAVORAZIONI, MODALITÀ' DI PAGAMENTO, COLLAUDO

ART. 23 CERTIFICAZIONI STATICHE E IMPIANTISTICHE, SCHEMI DEGLI

IMPIANTI

23.1 Le caratteristiche strutturali ed impiantistiche dei Moduli Container, come richiesto dal presente capitolato, dal relativo allegato denominato “Specifiche tecniche dei prefabbricati” e dalle norme in vigore nei vari settori, dovranno essere garantite dall'Impresa appaltatrice tramite relazioni di calcolo, dichiarazioni di corretta posa in opera, dichiarazioni di conformità da rilasciare all'atto dell'ultimazione delle lavorazioni di installazione.

23.2 Entro cinque giorni dalla ultimazione dell'installazione, l'Impresa appaltatrice dovrà presentare all'Amministrazione, per ogni Modulo:

- certificato di corretto montaggio redatto da tecnico qualificato a propria cura e spese;
- elaborati grafici in scala opportuna degli schemi degli impianti elettrici, termici, idrici, igienico sanitari, compresi nell'opera realizzata.
- dichiarazione di conformità e ogni altro documento necessario al collaudo del servizio ai fini della relativa agibilità.

23.3 Ove l'Amministrazione lo ritenga opportuno, potrà essere disposta la verifica da parte di istituti specializzati della sussistenza dei requisiti richiesti relativi alle lavorazioni eseguite con oneri a carico dell'Impresa.

ART. 24 COLLAUDI

24.1. L'amministrazione provvede alla nomina del collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e finale e statico delle strutture per le varie fasi in cui si articola il servizio secondo le disposizioni di legge in materia.

24.2 Le spese relative ai collaudi restano a carico e onere dell'amministrazione.

24.3. Al termine delle operazioni di montaggio dei blocchi aule e a seguito del deposito da parte della ditta appaltatrice delle certificazioni di cui all'articolo 23 il collaudatore provvederà ad emettere, entro 10 giorni, il collaudo statico delle strutture e tecnico amministrativo relativo alle lavorazioni eseguite e ai materiali impiegati.

24.4 Al termine delle operazioni di smontaggio e a seguito dell'emissione del certificato di ultimazione del servizio di cui all'articolo 13 del presente capitolato, il collaudatore provvederà ad emettere entro i 30 giorni successivi il certificato di collaudo finale relativo all'intero servizio.

ART. 25 PAGAMENTI

25.1 I pagamenti verranno effettuati in ragione della seguente rateizzazione:

- prima rata: in percentuale del 31 % (trentuno per cento) dell'importo contrattuale

ad avvenuto collaudo tecnico di cui all'articolo 24.3. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla ricezione di regolare fattura;

- seconda rata: in percentuale del 40% (quaranta per cento) dell'importo contrattuale, entro 6 mesi (sei) dal collaudo tecnico di cui all'articolo 24.3. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla ricezione di regolare fattura;
- terza rata: in percentuale del 18 % (diciotto per cento) dell'importo contrattuale, al termine del periodo di 22 mesi di noleggio. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla ricezione di regolare fattura;
- quarta rata: saldo dell'importo contrattuale, compreso l'importo relativo all'eventuale proroga, ad avvenuto smontaggio e allontanamento dei moduli prefabbricati e ad avvenuto collaudo tecnico di cui all'articolo 24.4. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla ricezione di regolare fattura, previa redazione da parte del collaudato del collaudo del servizio;

25.2 Ogni pagamento è subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del personale e di quello delle eventuali imprese sub-appaltatrici.

25.3 Il pagamento avverrà dopo che l'Impresa avrà dimostrato di avere corrisposto quanto dovuto alle imprese sub-appaltatrici.

25.4 L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'impresa medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato

25.5 La fattura in formato elettronico dovrà:

- a) essere intestata al Comune di Cologne – Piazza Garibaldi n. 31 – 25033 Cologne

(BS) P. IVA 00625410170 – CODICE UNIVOCO UFP13Y;

b) indicare il riferimento dell'appalto, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice CAB e ABI, numero conto corrente postale);

c) riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto (data e numero cronologico) ed il CIG assegnato;

25.6 La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

a) vengano contestati eventuali addebiti all'affidatario; in tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal Responsabile del Procedimento, dopo averne dato comunicazione all'affidatario;

b) l'affidatario non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti;

c) Il Responsabile del procedimento potrà richiedere all'affidatario il libro matricola ed ogni altro documento utile alla verifica delle posizioni contributive del personale dipendente e dei soci lavoratori.

25.7 Salvo il caso di contestazione, per i pagamenti effettuati oltre il termine sopra stabilito maturano da tale data a favore della ditta appaltatrice gli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284 del codice civile.

ART. 26 GARANZIA PROVVISORIA

26.1 Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

ART. 27 GARANZIA DEFINITIVA

27.1 Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

27.2 La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi

4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

27.3 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

27.4 La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

27.5 La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

27.6 La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

27.7 In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

27.8 Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 28 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

28.1 L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

28.2 L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

A tal fine l'appaltatore si impegna:

- a) a comunicare al Comune di Cologne in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per tutte le operazioni finanziarie relative all'incarico entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, comunicando altresì, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso a norma del comma 7 art. 3 della predetta legge;
- b) a comunicare tempestivamente al Comune di Cologne ogni modifica relativa ai dati di cui al precedente punto a);
- c) ad effettuare, fatte salve le specifiche eccezioni previste nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 della citata legge, tutte le operazioni finanziarie inerenti incassi, pagamenti e le operazioni di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, a mezzo bonifico disposto sul conto corrente indicato ai sensi della predetta lett. a), nel quale dovrà essere riportato il n. di CIG;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Cologne, lì 03/07/2018

